

124 N. 8555 / 11 E

TRIBUNALE DI PORDENONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274
e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di dicembre, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Francesco Pedoja - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

BERTOLO GIUSEPPE, nato a Chions (PN) l'11/08/1929, residente ad Azzano Decimo via Dei Faggi 19 il quale interviene in nome e per conto dell'Associazione di Volontariato: **'SAN PIETRO/APOSTOLO'** avente sede in Azzano Decimo, via Don Bosco n. 2, Codice Fiscale 91053540935, iscritta al n. 722 del Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato, nella sua qualità di Presidente-Legale Rappresentante dell'Associazione stessa, come da verbale del Consiglio Direttivo in data 20 luglio 2010, in atti di seguito individuata come Associazione

Premesso:

- ✓ Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
- ✓ Che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 c.1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- ✓ Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
- ✓ Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
- ✓ Che l'Associazione presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione consente che un numero massimo contestuale di n.10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 de Codice Penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Associazione specifica che presso le sue strutture o presso le strutture con cui sono in atto convenzioni (Case di Riposo, Centri Diurni, Centri Sociali, Distretti sanitari) l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c. 2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Associazione individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, un referente nella persona del Coordinatore e/o Direttore Responsabile dell'Associazione, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del referente ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta ad eccezione dei rimborso spese (benzina, vitto, alloggio) debitamente documentato, per eventuali missioni effettuate al di fuori delle sede operativa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge 266/91 i condannati saranno iscritti nel registro soci che prestano attività di volontariato e assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, il cui costo, in deroga all'art.7 comma 3 della citata legge, sarà a carico dell'Associazione.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte.

Art. 8

L'Associazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, o in mancanza alla competente Stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere la prestazione lavorativa o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art.3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato alla sanzione.

Art. 9


La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata per lo stesso periodo in assenza di disdetta formalizzata entro 60 gg. dalla scadenza di una delle parti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale (Dibattimento e GIP) del Tribunale nonché al locale Ordine degli Avvocati, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali, alla Sezione distaccata di San Vito al Tagliamento e agli Uffici dei Giudici di Pace di Spilimbergo, Pordenone, Maniago e San Vito al Tagliamento. Ai sensi dell'art.10 comma 4 della L.R. n.12/95, copia della presente convenzione dovrà essere inoltrata anche al Servizio Regionale del Volontariato.

Il presente atto non è soggetto all'Imposta di Bollo e all'Imposta di Registro ai sensi dell'art.8 comma 1 della L. 266/9 e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26-04-1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Pordenone
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Pedoja



Per L'Associazione di Volontariato San Pietro Apostolo
IL PRESIDENTE
Bertolo Giuseppe

